

CORSO ED ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI GIUDICE FEDERALE DI LIVELLO "N", DANZE ARTISTICHE (settore danze accademiche, danze coreografiche, danze E.Po.Ca, street e pop dance)

(Delibera del Consiglio Federale n. 508 del 15 dicembre 2019)

Il Consiglio Federale dispone, in attuazione delle previsioni statutarie e regolamentari della FIDS, nonché dei principi CONI, in relazione alla terzietà del ruolo del Giudice di Gara nell'esercizio delle funzioni proprie, l'indizione di un Corso ed Esame per la selezione di Giudici di Gara Federali di livello Nazionale ("N") di Danze Artistiche con l'obiettivo di proseguire nel reclutamento di Giudici di Gara che assicurino requisiti di terzietà.

Art. 1 REQUISITI DI AMMISSIONE

Al corso-esame potranno partecipare:

- i **Tecnici** in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale" anche in una sola disciplina tra quelle previste in ciascun comparto;
- i **Tesserati** senza qualifica tecnica che abbiano superato una prova selettiva di ingresso nelle discipline richieste;
- i **Giudici Federali** già inquadrati in altre discipline.

Per ottenere l'ammissione al Corso ed Esame i tesserati devono presentare domanda di partecipazione, redatta secondo il fac-simile allegato (a) al presente Bando con firma autografa originale del candidato, accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e da autocertificazione, mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il fac-simile allegato (b) al presente bando attestante il possesso dei seguenti requisiti (art. 8 comma 1 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale):

- a) essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un titolo legittimo;
- b) aver compiuto il 21° anno di età;
- c) essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
- d) non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- e) non aver riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- f) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportiva Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- g) non ricoprire alcuna carica elettiva federale;
- h) essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività fisica richiesta per il ruolo ricoperto. Quale presupposto per l'inquadramento ed il mantenimento della qualifica di

UdG (o comunque per il rinnovo del tesseramento stesso) l'obbligo per i tesserati ultrasessantacinquenni di allegare alla richiesta di tesseramento il modulo AIFA ("Attestazione di idoneità fisica-attitudinale"), debitamente compilato e sottoscritto dal Medico;

- i) non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Sono istituiti i corsi/esami per il conseguimento della Qualifica di Giudice Federale di livello "N" per i seguenti Settori del comparto Danze Artistiche:

- Giudice Federale di Livello "N" per il Settore DANZE ACCADEMICHE;
- Giudice Federale di Livello "N" per il Settore DANZE COREOGRAFICHE;
- Giudice Federale di Livello "N" per il Settore DANZE E.P.O.CA.: include le discipline Danze Orientali, Tap Dance, Flamenco, Country Western Dance;
- Giudice Federale di Livello "N" per il Settore STREET e POP DANCE: include le discipline Hip Hop e Disco Dance.

Art. 2 CANDIDATURA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La candidatura di partecipazione alla selezione dovrà pervenire entro il **29 febbraio 2020** a mezzo raccomandata A/R o PEC (farà fede per entrambi i mezzi la data di arrivo) a:

FIDS presso Stadio Olimpico
Curva Sud 00135 – ROMA
indirizzo PEC: federdanza@pec.it

unitamente alla copia di avvenuto pagamento della quota di partecipazione, come segue:

- o a mezzo bollettino postale: su c/c postale n. 69122711
- o a mezzo bonifico bancario: IBAN IT23W0760103200000069122711

intestato a: FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA – Stadio Olimpico Curva Sud – 00135 ROMA, causale: *Esame da Giudice federale di livello N.*

	<i>Candidati Giudici Federali</i>	<i>Giudici Federali già inquadrati in altre Discipline</i>
per 1 corso	€ 750,00	€ 600,00
per 2 corsi	€ 1.300,00	€ 1.100,00
per 3 corsi	€ 1.900,00	€ 1.600,00
per 4 corsi	€ 2.500,00	€ 2.000,00

NOTA: La tassa di partecipazione alla prova di selezione è fissata per € 100,00 da versarsi contestualmente alla domanda di partecipazione; coloro che saranno ammessi alla frequenza del corso di formazione, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione versando la differenza rispetto alla tabella di cui sopra entro i 7 gg successivi dalla ricevuta conferma di superamento della prova selettiva.

La partecipazione al corso (o più d'uno) consente la maturazione delle competenze necessarie ad operare in qualità di Giudice di Gara Federale in tutte le discipline comprese nel relativo comparto previo superamento della prova d'esame.

La domanda inviata a mezzo PEC personale è considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa ai sensi dell'art. 65, comma 2, del D. Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005.

Il candidato è tenuto a comunicare con le modalità di invio indicate nella presente comunicazione ogni eventuale variazione dell'indirizzo indicato nella domanda.

La mancata partecipazione al Corso e all'esame o il non superamento del test non consente il rimborso della quota di iscrizione.

Le eventuali spese di trasferimento, vitto ed alloggio restano comunque a carico di ciascun partecipante.

Art. 3 IRRICEVIBILITÀ DELLE DOMANDE E CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE

La FIDS può disporre, in qualsiasi momento, l'esclusione dei Candidati nel caso di:

- a) domande prive della firma autografa o incomplete degli allegati richiesti;
- b) domande spedite o inviate a mezzo posta o PEC oltre il termine fissato;
- c) mancanza o perdita dei requisiti.

La FIDS inoltre effettua idonei controlli e richiesta di documentazione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal candidato.

In caso di mancata produzione, inidoneità o non veridicità di detta documentazione, ferma ogni conseguenza sanzionatoria in sede sportiva ed ordinaria, la FIDS potrà escludere il candidato dalla selezione ovvero, se la carenza, inidoneità o non veridicità del documento venga accertata solo dopo la conclusione della selezione, revocare la qualifica riconosciuta.

La mancata ammissione al corso non comporta in alcun caso il diritto di restituzione della quota di partecipazione.

Art. 4 CORSO DI FORMAZIONE OBBLIGATORIO

Per essere ammessi all'esame è necessario partecipare al corso di formazione previsto dalla FIDS nelle giornate di seguito riportate:

DANZE COREOGRAFICHE:

- 1° modulo: 16-17-18-19 aprile 2020
- 2° modulo: 14-15-16-17 maggio 2020

DANZE ACCADEMICHE:

- 1° modulo: 23-24-25-26 aprile 2020
- 2° modulo: 21-22-23-24 maggio 2020

SETTORE STREET E POP DANCE:

- 1° modulo: 30 aprile, 1°-2-3 maggio 2020
- 2° modulo: 28-29-30-31 maggio 2020

DANZE E.PO.CA:

- 1° modulo: 7-8-9-10 maggio 2020
- 2° modulo: 4-5-6-7 giugno 2020

La sede di svolgimento del Corso ed eventuali variazioni saranno comunicate tempestivamente agli interessati.

Il corso per ogni singolo settore viene istituito qualora sia raggiunto un minimo di almeno 10 candidati iscritti.

Il programma del corso prevede lezioni didattiche per complessive 64 ore. È consentito assentarsi dal corso per non più del 10% delle ore previste. In caso di assenze superiori il candidato non sarà ammesso alla prova d'esame e non potrà richiedere il rimborso della quota.

Art. 5 DATA E SEDE DELLA PROVA D'ESAME

Tutti i partecipanti, inclusi i Giudici Federali già inquadrati in altre discipline, dovranno sostenere la prova d'esame; mentre per i nuovi candidati il superamento della prova determinerà l'accesso al nuovo status.

La prova selettiva di ammissione al corso si svolgerà il **10 aprile 2020** (sede e orari verranno comunicati direttamente ai candidati).

La prova scritta finale si svolgerà presso il Centro di Preparazione Olimpica di Formia secondo il calendario che sarà comunicato in tempo utile ai candidati. Le prove orali/pratiche saranno

calendarizzate a partire dal termine della prova scritta e potranno impegnare anche i giorni successivi secondo un ordine che sarà comunicato ai candidati. La sessione d'esame avrà inizio dal **20 giugno 2020**.

La sede di svolgimento delle prove ed eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate agli interessati.

Art. 6 METODOLOGIA DELL'ESAME

Prova Selettiva

La Prova Selettiva di ingresso è orale/pratica basata su una dimostrazione tecnico-pratica da parte del candidato ovvero su un colloquio con la commissione d'esame nominata dal Presidente Federale.

La prova attribuisce un punteggio massimo di 50 punti. La prova si intende superata qualora il candidato ottenga il punteggio almeno di 30/50 e potrà di conseguenza partecipare alla formazione obbligatoria.

Prova d'Esame

L'Esame Finale consisterà in una prova scritta e una prova orale/pratica sulle discipline ed i contenuti del corso.

La **prova scritta** è composta da quiz a risposta multipla e/o domande aperte sugli argomenti trattati e sul materiale di studio distribuito durante la formazione:

- materie oggetto del corso di formazione;
- regolamento dei sistemi di giudizio;
- norme di comportamento del giudice di gara, codice etico.

Per la compilazione del test al partecipante verrà assegnato il tempo di un minuto per singola domanda. La prova scritta può attribuire un punteggio massimo di 100 punti.

La **Prova Orale/Pratica** ha inizio dall'esposizione da parte del Candidato del proprio percorso formativo e tecnico.

Durante la Prova Orale/Pratica la Commissione d'esame verificherà la conoscenza dei contenuti nelle materie oggetto della prova scritta anche attraverso la dimostrazione pratica.

La Prova Orale/Pratica può attribuire un punteggio massimo di 100 punti.

La FIDS ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, inclusi i controlli audio-video metrici, i Candidati che hanno superato l'esame.

Art. 7 COMMISSIONE D'ESAME

La Commissione d'Esame è nominata dal Consiglio Federale con proprio provvedimento. I compiti di segreteria saranno svolti da personale federale.

Art. 8 FORMAZIONE ED APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria finale è composta dal punteggio ottenuto dalle prove d'esame, espresso in duecentesimi.

Il candidato è ritenuto idoneo qualora consegua la votazione complessiva di almeno 120/200 e almeno 60/100 nella prova orale/pratica.

Il Presidente della Commissione d'Esame, accertata la regolarità della procedura, approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori corrispondenti ai candidati idonei.

Art. 9 DIRITTI E OBBLIGHI CONSEGUENTI ALL'OTTENIMENTO DELLA QUALIFICA

I Candidati vincitori saranno inquadrati negli Albi Federali nel ruolo di Giudice Federale di livello NAZIONALE nel Comparto corrispondente.

I Giudici di Gara Federali, così selezionati, potranno essere impiegati per Competizioni Ufficiali o in qualsiasi altra manifestazione federale su designazione della CNA così come previsto dal Regolamento del Settore Arbitrale.

L'inquadramento nella qualifica comporta l'impegno a segnalare agli Organi Federali competenti l'insorgere di eventuali situazioni di conflitto di interessi e/o la perdita dei requisiti previsti dal Regolamento del Settore Arbitrale.

In particolare, in aggiunta ai requisiti previsti all'art. 8 comma 1 del Regolamento del Settore Arbitrale Federale, ai Giudici Federali è richiesto di:

- non ricoprire alcuna carica sociale nell'ambito di affiliati FIDS;
- non avere come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale o professionale collegata all'attività della FIDS;
- non svolgere attività di insegnamento ad Atleti in attività di classe D/C/B/A/PD (incluse sottoclassi);
- non avere incarichi in organismi, anche esterni alla FIDS, che fanno comunque riferimento alla danza sportiva;
- non avere legami parentali fino al 4° grado con Atleti e Tecnici.

La qualifica, inoltre, comporta l'obbligo di svolgere con la massima diligenza l'incarico nel rispetto degli obiettivi perseguiti dalla FIDS, di osservare scrupolosamente il Codice di Comportamento Sportivo del CONI, il Codice Etico della FIDS, di attenersi ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo e di comportarsi con lealtà e correttezza nei confronti della FIDS, evitando ogni condotta che possa porsi in contrasto con gli interessi federali e/o comunque arrecare danno alla Federazione in qualunque situazione.

Art. 10 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La FIDS si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare tutti i dati solo per le finalità connesse e strumentali alla procedura selettiva.

Ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016:

- i dati, le immagini e le informazioni forniti dal candidato saranno trattati nel rispetto delle vigenti disposizioni, esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso;
- i dati, le immagini e le informazioni possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché ai altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara ex artt. 22 e ss. della L. 241/1990;
- i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art.14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, cui si rinvia;
- titolare del trattamento dei dati è la FIDS, in persona del Presidente p.t.

Art. 11 INFORMAZIONI E CONTATTI

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio del Settore Arbitrale Federale via mail (saf@fids.it) o contatto telefonico (06.3609331)

Art. 12 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale.

- Allegato A -

**CORSO ED ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI GIUDICE
FEDERALE DI LIVELLO "N", DANZE ARTISTICHE (settore danze
accademiche, danze coreografiche, danze E.Po.Ca, street e pop dance)**

(Delibera del Consiglio Federale n. 508 del 15 dicembre 2019)

Il sottoscritto _____

Nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente in _____ prov., via _____

contatto telefonico _____ contatto email _____

**fa domanda per la partecipazione al Corso ed Esame per il conseguimento della Qualifica di
Giudice Federale di livello "N" per le Danze Artistiche (*barrare la tipologia interessata*):**

- Giudice Federale di Livello "N" per il Settore DANZE ACCADEMICHE
- Giudice Federale di Livello "N" per il Settore DANZE COREOGRAFICHE
- Giudice Federale di Livello "N" per il Settore DANZE E.PO.CA.
- Giudice Federale di Livello "N" per il Settore STREET e POP DANCE

DICHIARA inoltre di essere in regola con il tesseramento per l'anno 2020 e di essere (*barrare
la tipologia interessata*):

- in possesso della qualifica tecnica di "Maestro Federale Nazionale" in almeno una delle
Discipline comprese nel Comparto Danze Artistiche ed oggetto della formazione;
- in possesso della qualifica da Giudice Federale di qualunque livello;
- Tesserato senza Qualifica Tecnica.

DICHIARA di essere informato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di privacy -
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA, infine, di conoscere ed accettare le disposizioni previste dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
del "Corso ed esame per il conseguimento della qualifica di giudice federale di livello "N" Danze Artistiche.

ALLEGARE LA RICEVUTA DI PAGAMENTO IN CCP O CONTABILE BONIFICO BANCARIO SU C/C POSTALE
N.69122711 INTESTATO A: FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA - STADIO OLIMPICO CURVA SUD -
00135 ROMA, CAUSALE: CORSO-ESAME DA GIUDICE FEDERALE DI LIVELLO N
(A MEZZO BONIFICO BANCARIO: IBANIT23W076010320000069122711)

Data, _____

Firma

- Allegato B -

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Il sottoscritto _____

Nato/a il _____ a _____ prov. _____

residente in _____ prov. _____, via _____

Codice fiscale

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 e s.m.i. in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R.;
- ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s. m.i. sotto la propria responsabilità;

DICHIARA di essere in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla procedura, ovvero:

- essere cittadini di uno stato dell'UE e risiedere sul territorio nazionale in base ad un titolo legittimo;
- aver compiuto il 21° anno di età;
- essere in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola secondaria di primo grado o equipollente;
- non aver riportato condanne penali passate in giudicato, per reati non colposi, a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- non aver riportato, nell'ultimo decennio e salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte di federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
- non ricoprire alcuna carica elettiva federale;
- essere fisicamente idoneo allo svolgimento dell'attività fisica richiesta per il ruolo ricoperto. Quale presupposto per l'inquadramento ed il mantenimento della qualifica di UdG (o per il rinnovo del tesseramento stesso) l'obbligo per i tesserati ultrasessantacinquenni di allegare alla richiesta di tesseramento il modulo AIFA ("Attestazione di idoneità fisica-attitudinale"), debitamente compilato e sottoscritto dal Medico;
- non avere in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni sportive nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva o contro altri organismi sportivi internazionali riconosciuti.

Firma _____